



COMUNE DI TRICESIMO

PROVINCIA DI UDINE

Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2016
N. 8 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2016 E RELATIVE DETRAZIONI

L'anno 2016 , il giorno 21 del mese di Maggio alle ore 10:30 nella sala Pellizzari si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
dott. Mansutti Andrea	Sindaco	Presente
Benedetti Lucia	Consigliere	Presente
Clocchiatti Marco	Consigliere	Presente
Fabbro Lorenzo	Consigliere	Presente
Iannis Barbara	Consigliere	Presente
Kabler Andrea	Consigliere	Presente
Martinuzzi Ezio	Consigliere	Presente
Merlino Fabrizio	Consigliere	Presente
Patriarca Gianni	Consigliere	Presente
Raddi Emiliano	Consigliere	Presente
Rossi Paolo	Consigliere	Presente
Fasiolo Dario	Consigliere	Assente
Santelia Crescenzo	Consigliere	Presente
Colautti Flavia	Consigliere	Assente
Lolli Sofia	Consigliere	Presente
Martinuzzi Gabriella	Consigliere	Presente
Silverio Roberta	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Ermacora dott. Marco.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Mansutti dott. Andrea nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'argomento l'Assessore Benedetti Lucia.

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *"l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU"*;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; l'esclusione dall'imposta della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al

quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 21.09.2015, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2015;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT, esenzione oggi estesa dall'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a tutti i Comuni;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

CONSIDERATO che ai sensi della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 così chiamata Legge di stabilità 2016, all'art. 1 comma 26 è sospesa la possibilità di prevedere aumenti dei tributi locali e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicate per l'anno 2015 al fine di non aumentare la pressione tributaria tenuto conto dell'attuale contesto socio-economico;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATI:

-l'art. 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO altresì l'art. 14 comma 31 della L.R.27/2012 il quale recita:

31.gli enti locali del FVG adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del Bilancio. I provvedimenti di cui al precedente periodo hanno effetto dall'esercizio successivo se:

a)deliberati dopo l'approvazione del Bilancio;

b)deliberati prima dell'approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme Regionali per l'approvazione del Bilancio

Visto il Decreto n. 441 del 13/04/2016 dell'assessore Regionale alle Autonomie Locali e coordinamento delle riforme, comparto unico, sistemi informativi, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile con cui viene differito al 30/06/2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 per i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

TENUTO CONTO che con la Legge n. 208/2015 sono state disposte le seguenti principali innovazioni e modifiche:

- l'art. 1, comma 13, disciplina che l'esecuzione dell'imposta municipale propria prevista dalla lettera h) nel comma 1 dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 504/92, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9/1993;
- l'art. 1, comma 53, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria ridotta al 75% per gli immobili locati a canone concordato;
- l'art. 1, comma 10, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria ridotta al 50% per le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado a condizione che soddisfino i requisiti di legge;

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

ESAMINATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale evidenzia che il "comune, ..., nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione" e che, in relazione agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, "il comma 9, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4 % nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento";

RICHIAMATA la delibera consiliare n. 19 dell' 8 agosto 2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), il quale è stato pubblicato sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze per tramite del portale del Federalismo Fiscale, nonché la delibera n. 20 del 21/09/2015 con la quale si è provveduto a modificare alcuni contenuti del regolamento di cui sopra ed infine la delibera consiliare n 7 del 21.05.2016, con la quale sono state recepite le modifiche introdotte con la Legge n. 208/2015;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole rilasciato dal Responsabile Tributi, Attività economiche, Provveditorato, Economato, Patrimonio, Servizi Scolastici e Sociali (non delegati e non affidati ad altro responsabile) per l'approvazione delle tariffe;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che la discussione del presente argomento viene registrata su supporto informatico conservato presso l'ufficio Segreteria;

Con voti favorevoli n. 15, astenuti nessuno, contrari nessuno

DELIBERA

1. Di dare atto di quanto riportato nelle premesse.

2. **Di confermare, anche per l'anno 2016**, le aliquote dell'Imposta Municipale propria , così come qui di seguito riportato:

- **0,4 per cento** l'aliquota ridotta **per l'abitazione principale** classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 **e le relative pertinenze** (nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2 , C/6, e C/7);

- **0,76 per cento** l'aliquota base **per tutti i restanti immobili** non rientranti nelle categorie sopra esposte.

3. **Di confermare anche per l'anno 2016 la detrazione per l'abitazione principale** classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 **e relative pertinenze**, prevista dall'art. 13 c. 10 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, 214 e successive modificazioni, che viene fissata pari ad **euro 200,00**.

Con separata, unanime e palese votazione, con voti favorevoli n. 15, astenuti nessuno, contrari nessuno, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Tricesimo, lì 21 maggio 2016

Il Responsabile
F.TO NORBERTO RIZZI

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Comune di Tricesimo, lì 21 maggio 2016

Il Responsabile
F.TO RAG. MARIALUISA SANT

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Mansutti dott. Andrea

Il Segretario
F.to Ermacora dott. Marco

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 25/05/2016 al 08/06/2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Tricesimo, lì 25/05/2016

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Michelina Castenetto

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21/05/2016, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).

Lì 25/05/2016

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Michelina Castenetto

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì

Il Responsabile del Procedimento